

## **BGer 8C\_637/2008 vom 9. Oktober 2008**

Bundesgericht, 2008-10-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_8C\\_637\\_2008](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_8C_637_2008)

FR: TF 8C\_637/2008 du 9 octobre 2008

IT: TF 8C\_637/2008 del 9 ottobre 2008

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Giusta l' art. 29 cpv. 1 LTF , il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza. Esso statuisce così liberamente sulla ricevibilità dei ricorsi che gli sono sottoposti ( DTF 133 I 185 consid. 2 pag. 188 con riferimenti).

#### **E. 2**

Dal momento che non pone termine alla procedura e che non contiene ordini vincolanti di natura materiale suscettibili di sottrarre all'amministrazione ogni margine decisionale (cfr. SVR 2008 IV no. 39 pag. 131, consid. 1.1 [9C\_684/2007]; cfr. pure sentenza 8C\_682/2007 del 30 luglio 2008 non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale), il giudizio impugnato costituisce una decisione incidentale ai sensi dell' art. 93 LTF ( DTF 133 V 477 consid. 4.2 pag. 481). L'ammissibilità del ricorso presuppone di conseguenza - in via alternativa - che la pronuncia possa causare un pregiudizio irreparabile (cpv. 1 lett. a) oppure che l'accoglimento del ricorso comporti immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (cpv. 1 lett. b).

#### **E. 3.1**

Un pregiudizio irreparabile ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF è un danno di natura giuridica che non può essere riparato ulteriormente da un giudizio finale o da un'altra decisione favorevole al ricorrente ( DTF 133 IV 139 consid. 4 pag. 141, 288 consid. 3.1 pag. 291). Per contro, un danno meramente fattuale, come può essere il prolungamento della procedura o un aumento delle sue spese, non può essere considerato irreparabile ( DTF 133 I 57 consid. 1 pag. 59 e le sentenze ivi citate).

#### **E. 3.2**

Un giudizio cantonale di rinvio per complemento istruttorio e nuova decisione è atto a causare un danno irreparabile all'amministrazione soltanto se contiene delle istruzioni sul modo in cui questa dovrà statuire su determinati aspetti del rapporto giuridico litigioso e se restringe significativamente la sua latitudine di giudizio, impedendole di scostarvisi ( DTF 133 V 477 consid. 5.2 pag. 483).

#### **E. 3.3**

L'ammissibilità del ricorso per motivi di economia processuale ( art. 93 cpv. 1 lett. b LTF ) contro una decisione incidentale costituisce un'eccezione e va interpretata restrittivamente, tanto più che le parti non subiscono alcun pregiudizio se non impugnano immediatamente tali decisioni che possono essere contestate contestualmente con la decisione finale ( art. 93 cpv. 3 LTF ). Il Tribunale federale esamina liberamente se l'accoglimento del ricorso permetterebbe di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa. A tal proposito ha tuttavia precisato che il rinvio della causa all'amministrazione per istruzione

complementare e nuova decisione non si traduce di principio in una procedura probatoria provocante un dispendio di tempo e di denaro importanti (sentenza 9C\_898/2007 del 24 luglio 2008, consid. 1.2 con riferimenti).

#### **E. 4.1**

In concreto, le due condizioni di cui all' art. 93 cpv. 1 LTF non sono soddisfatte. In particolare, contrariamente a quanto pretende l'assicuratore ricorrente, la decisione di rinvio non gli causa un pregiudizio irreparabile ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF poiché non ne restringe in alcun modo la latitudine di giudizio, determinando unicamente una dilazione della procedura quale potrebbe del resto ugualmente provocare l'impugnazione autonoma di una decisione incidentale ( DTF 133 V 477 consid. 5.2.1 pag. 483).

#### **E. 4.2**

Nel caso di specie, inoltre, neppure si realizzano i presupposti di ammissibilità di cui all' art. 93 cpv. 1 lett. b LTF (v. sentenze 9C\_218/2007 del 19 novembre 2007 e 9C\_586/2007 del 12 ottobre 2007 con i rispettivi riferimenti).

#### **E. 4.3**

Ne segue che le conclusioni della ricorrente volte ad ottenere l'annullamento della decisione di rinvio della Corte cantonale sono irricevibili.

#### **E. 5**

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico dell'assicuratore infortuni ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF ). L'introduzione del ricorso da parte della Mobiliare non ha per contro provocato spese al resistente poiché egli non è stato invitato a determinarsi sul gravame.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.